



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 456

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Rettifica a propria deliberazione n. 2554 del 29 dicembre 2016, recante: "articolo 1, commi 13 e 14 della legge di stabilità provinciale 2016. Criteri per l'attuazione della detrazione IRAP volta ad agevolare la contribuzione al Fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

Il giorno **24 Marzo 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il proprio provvedimento n. 2554 del 29 dicembre 2016, recante: “articolo 1, commi 13 e 14 della legge di stabilità provinciale 2016. Criteri per l’attuazione della detrazione IRAP volta ad agevolare la contribuzione al Fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”;
- preso atto che al punto 3. secondo periodo del primo comma dell’allegato parte integrante alla suddetta deliberazione è stato precisato che *“E’ detraibile anche l’importo versato al Fondo di integrazione salariale (FIS), qualora il datore di lavoro abbia chiesto all’INPS il recupero di tale importo al Fondo territoriale entro il giorno 16 novembre 2016, previa attribuzione da parte di INPS medesimo del c.a. “7V”, secondo le modalità stabilite nella circolare INPS n. 197 del 11 novembre 2016”*;
- dato atto che con tale precisazione voleva chiarirsi che coloro che avevano effettuato indebitamente il versamento al FIS ma non avevano successivamente regolarizzato la propria posizione presso il Fondo territoriale non possono essere ammessi alla detrazione IRAP per l’anno 2016;
- preso atto altresì che la precisazione *“E’ detraibile anche l’importo versato al Fondo di integrazione salariale (FIS)... secondo le modalità stabilite nella circolare INPS n. 197 del 11 novembre 2016”* risulta superflua rispetto a quanto già regolamentato al punto 3. dell’allegato alla deliberazione in parola, anzi rischia di ingenerare un dubbio interpretativo sulla possibilità di ammettere a detrazione anche i versamenti effettuati al FIS, interpretazione che non sarebbe comunque coerente rispetto al testo della legge;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 2554 del 29 dicembre 2016 eliminando il punto 3. comma 1, secondo periodo dell’allegato parte integrante da *“E’ detraibile anche l’importo versato al Fondo di integrazione salariale (FIS)...”* sino a *“...secondo le modalità stabilite nella circolare INPS n. 197 del 11 novembre 2016”*;
- 2) di confermare, così come rettificati al punto 1., i criteri per l’attuazione della detrazione IRAP volta ad agevolare la contribuzione al Fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 di cui in allegato parte integrante;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 ALLEGATO

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## **CRITERI ATTUATIVI DEI COMMI 13 E 14 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2015, N. 21**

### **1. PREMESSA**

L'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 stabilisce che la Provincia di Trento può sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26.

Con decreto 1° giugno 2016 n. 96077 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze è stato istituito il Fondo di solidarietà del Trentino.

All'articolo 2 di tale decreto è stabilito che rientrano nella sfera di applicazione del Fondo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza di organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali, purché occupino almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento. Possono aderire anche i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 148/2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento.

Ai sensi del comma 6 del decreto n. 96077 citato, i datori di lavoro individuati sono tenuti a corrispondere i contributi dovuti al Fondo dalla data di istituzione del Fondo medesimo.

Il decreto n. 96077 citato è stato pubblicato in GU n. 180 del 3 agosto 2016, quindi dal giorno 18 agosto 2016 è istituito il Fondo e da tale data decorre il connesso obbligo contributivo a carico di aziende e lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2016, è stato costituito presso l'INPS il Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

Con circolare Inps n. 197 del 11 novembre 2016 è stato chiarito che il Fondo è operativo dalla data di nomina del Comitato amministratore del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto n. 96077 citato il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni. Come precisato dalla circolare INPS n. 197 del 11 novembre 2016 il contributo è dovuto anche per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Dell'importo dovuto, lo 0,30 per cento è a carico del datore di lavoro, mentre lo 0,15 per cento è a carico del lavoratore.

Sempre la medesima Circolare ha chiarito che il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga del mese di agosto.

Il Decreto n. 96077 citato stabilisce che in caso di ricorso all'assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è dovuto, altresì, dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato al 8 per cento nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio.

La legge di stabilità provinciale per l'anno 2016 (commi 13 e 14 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 21) ha previsto particolari agevolazioni fiscali a favore dei datori di lavoro che aderiscono al Fondo territoriale. In particolare è previsto che:

- "13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*).

- 14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma”.

## **2. SOGGETTI PASSIVI IRAP BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE**

Datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino, la cui posizione contributiva è contraddistinta dal Codice di autorizzazione INPS “7V”.

## **3. OGGETTO DELLA DETRAZIONE IRAP**

E' detraibile dall'IRAP dovuta alla Provincia un importo pari al 50 per cento dei soli contributi a carico del datore di lavoro (ovvero lo 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) versati nel periodo da agosto 2016 a dicembre 2016 al Fondo di solidarietà del Trentino.

Sono detraibili dall'IRAP anche gli eventuali contributi addizionali versati dai datori di lavoro al Fondo entro il 31 dicembre 2016, sempre nel limite del 50 per cento.

La detrazione IRAP è riconosciuta sino a concorrenza dell'IRAP dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta.

Laddove non sia possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia per l'anno 2016, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo.

## **4. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE**

I soggetti passivi sono tenuti alla conservazione della documentazione attestante il versamento al Fondo dei contributi oggetto della detrazione IRAP per il tempo necessario per eventuali controlli dell'amministrazione finanziaria.